

Proponente: 12.A
Proposta: 2020/401

del 04/08/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 647

del 07/08/2020

LEGALE

Dirigente: GANDELLINI Dr. Stefano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIMBORSO A AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DELLA QUOTA DI SPESE DI LITE DI COMPETENZA DEL COMUNE IN CONSEGUENZA DI SENTENZA N. 1705/13 DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso;

- che con ricorso al Giudice di Pace di Reggio Emilia depositato in data 3/2/2010 e iscritto al n. 599/10 R.G. AVIS Autonoleggio S.p.A. proponeva opposizione ad una cartella esattoriale notificata da Equitalia S.p.A. per il recupero di somme dovute al Comune a titolo di sanzioni per violazioni al Codice della Strada;
- che con sentenza n. 534/2011, pubblicata in data 28/3/2011, il Giudice di Pace accoglieva il ricorso e annullava la cartella esattoriale, ma disponeva la compensazione integrale delle spese di lite;
- che con appello al Tribunale di Reggio Emilia iscritto al n. 6976/11 R.G. AVIS Autonoleggio S.p.A. impugnava la suddetta sentenza nella parte relativa alla compensazione delle spese;
- che con sentenza n. 1705/2013, pubblicata in data 7/11/2013, il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava il Comune di Reggio Emilia e Equitalia – in solido tra loro – a rifondere a AVIS Autonoleggio S.p.A. le spese di lite, che liquidava complessivamente, per i due gradi di giudizio, *“in euro 700,00 per compenso professionale oltre IVA CPA come per legge”* (ALL.1);
- che con atto di precetto del 8/7/2020 AVIS Budget Italia S.p.A. (già AVIS Autonoleggio S.p.A.) intimava a Agenzia Entrate-Riscossione (subentrata a Equitalia) il pagamento delle spese di cui alla sentenza sopra richiamata, per un importo complessivo di € 1.218,37 (comprensivo delle spese di precetto);
- che con PEC indirizzata sia a AVIS S.p.A. che al Comune (acquisita al n. 119546/2020 di P.G. - ALL.3) Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicava al creditore di avere provveduto al pagamento di quanto richiesto e invitava il coobbligato a rimborsare la quota di competenza di € 510,69 (pari al 50% delle spese di lite – ALL.4 scheda di calcolo);

Ritenuto necessario – in considerazione della condanna in solido di cui alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia richiamata in premessa – procedere al rimborso della quota di spese di lite di competenza del Comune anticipata da Agenzia delle Entrate-Riscossione;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21/7/2020 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 e i relativi allegati;

Visti:

- gli artt. 107 e 183 e 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 32, 33 e 39 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- l'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/01;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare il pagamento in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione della somma di € 510,69 a titolo di imborso della quota di spese di lite di competenza del Comune anticipata a AVIS Budget Italia S.p.A. in conseguenza della sentenza n. 1705/2013 del Tribunale di Reggio Emilia richiamata in premessa;
- 2) di impegnare la spesa con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.99.002 del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, al capitolo 3250 del P.E.G. 2020 denominato "Attività Ufficio Legale e atti a difesa, arbitrati e spese legali e tecniche", codice prodotto 2020_PD_1201, centro di costo 0193;
- 3) di procedere al pagamento con le modalità indicate nella PEC di Agenzia delle Entrate-Riscossione (ALL.3), vale a dire con bonifico sul conto corrente avente codice IBAN IT 96 W 03069 03201 100000066501, specificando come causale "Rimborso quota parte ente creditore sent. n. 1705/13 R.G. n. 6976/11, spese di lite";
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente ad interim
dott. Stefano Gandellini